

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 9, comma 3, del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (c.d. *superbonus*), e che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo art. 119.

Il secondo periodo del citato art. 9, comma 3, stabilisce che l'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia dell'entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'allegato decreto è emanato in attuazione delle disposizioni sopra citate.

Si premette che, in considerazione dell'ammontare delle risorse stanziato per l'erogazione del contributo, pari a 20 milioni di euro, si è ritenuto necessario individuare specifici criteri di selezione dei possibili beneficiari del medesimo.

In particolare, nell'individuazione della platea dei beneficiari del contributo è stata ravvisata la necessità di richiedere la sussistenza, oltre che dei requisiti reddituali previsti dai commi 8-bis e 8-bis.1 dell'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020, richiamati dal citato art. 9, comma 3, del d.l. n. 176 del 2022, anche degli altri requisiti indicati negli stessi commi in relazione ai soggetti che realizzano interventi su unità immobiliari unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Inoltre, al fine di consentire l'erogazione del contributo nell'anno 2023, si è ritenuto necessario limitare detta erogazione in relazione alle spese sostenute fino al 31 ottobre 2023.

Ciò premesso, nel dettaglio l'art. 1 specifica che il contributo è erogato a fondo perduto, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, e non produce effetti fiscali per il beneficiario.

In particolare, come stabilito dall'art. 9, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 176 del 2020, detto contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF; a tal riguardo, è da ritenersi che con tale disposizione si intenda escludere, con l'erogazione del contributo, qualsiasi impatto nella determinazione dell'IRPEF dovuta dal beneficiario. Pertanto, ne consegue che il contributo percepito non ha influenza sulla determinazione della detrazione spettante ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020.

Peraltro, se così non fosse, dato che l'ammontare del contributo richiedibile dipende dall'importo della detrazione spettante, si produrrebbe una situazione paradossale per cui l'ammontare di quest'ultima dipenderebbe, a sua volta, anche dall'importo del contributo percepito. Inoltre, si avrebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che esercitano la detrazione di cui al citato art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 nella dichiarazione dei redditi e quelli

che, avendo esercitato l'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito ai sensi dell'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, hanno già beneficiato dell'agevolazione per l'intero importo spettante indipendentemente dalla successiva percezione del contributo.

L'art. 2 individua come destinatari del contributo le persone fisiche in capo alle quali ricorrono talune condizioni e che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono le spese per gli interventi di superbonus previsti dall'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020. Si tratta degli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti, su quelle inserite all'interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Relativamente ai requisiti che devono essere posseduti dai destinatari del contributo, l'art. 2 specifica che i soggetti sopra indicati devono essere titolari, anche in quota, di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento (ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio) e tale immobile deve essere adibito ad abitazione principale del richiedente, così come definita dall'art. 10, comma 3-bis, del TUIR.

Inoltre, colui che richiede il contributo deve essere titolare di un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del d.l. n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro. Tale comma dispone che il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti dal contribuente, dal coniuge del contribuente (o dal soggetto legato da unione civile o dal convivente) e dai familiari fiscalmente a carico presenti nel suo nucleo familiare per un coefficiente denominato "numero di parti", determinato secondo quanto indicato dalla Tabella 1-bis, allegata al citato d.l. n. 34 del 2020.

L'art. 3 del decreto individua le spese per le quali è possibile chiedere il contributo. A tal fine, stabilisce che sono ammesse al contributo a fondo perduto soltanto le spese agevolabili ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, per le quali compete la detrazione nella misura del 90 per cento.

In ogni caso, in considerazione dell'ammontare delle risorse stanziato e al fine di ampliare la platea dei beneficiari del contributo, si è ritenuto opportuno fissare un limite alle spese ammesse al contributo stesso individuandolo nella misura del tetto più elevato, pari a 96.000 euro, fra i vari limiti massimi agevolabili previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 in relazione alle diverse tipologie di interventi ivi contemplati.

Alla luce di tale limite, l'ammontare del contributo non potrà, in alcun caso, superare l'importo di 9.600 euro.

Si precisa che nel predetto limite sono computate sia le spese sostenute direttamente dal contribuente che quelle allo stesso imputate dal condominio con riferimento agli interventi condominiali.

Inoltre, il contributo è erogato anche nel caso in cui il contribuente, in luogo della detrazione spettante, abbia esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020.

Ai fini dell'erogazione del contributo, l'art. 3 stabilisce che si considerano solo le spese per le quali il bonifico c.d. parlante, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41, ovvero di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", sia stato effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023. La previsione di tale limite temporale si rende necessaria al fine di consentire l'erogazione del contributo nell'anno 2023, posto che lo stanziamento di 20 milioni di euro è stato previsto per tale anno dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 176 del 2022 più volte citato.

Inoltre, l'art. 3, comma 4, del decreto specifica che, qualora la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il limite massimo di spesa di 96.000 euro deve essere ridotto, in relazione a ciascun richiedente, sulla base del rapporto tra l'importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare stessa.

Infine, nell'art. 3, comma 5, si dispone che, in caso di interventi realizzati su più unità immobiliari sulle quali il richiedente è titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, sono ammesse al contributo solo le spese sostenute in relazione all'abitazione principale. Analogamente, per gli interventi realizzati sulle parti comuni dei condomini il contributo spetta, in ogni caso, soltanto per le spese imputate al richiedente in relazione all'abitazione principale del medesimo, così come, per gli interventi riguardanti gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il contributo spetta solo in relazione alle spese riferibili all'abitazione principale del richiedente.

Nell'art. 4 del decreto sono dettate le modalità di erogazione del contributo prevedendo che, a tal fine, il contribuente deve presentare entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 2 del decreto in esame. È sancito, inoltre, il divieto di presentare più di una richiesta di contributo da parte di ciascun contribuente.

Il comma 2 del medesimo art. 4 prevede che l'istanza possa essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

Il successivo comma 3 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, la definizione delle modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo.

All'art. 5 del decreto sono indicate le modalità di determinazione del contributo e si prevede, al comma 1, che nell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, il richiedente deve indicare l'importo del contributo richiesto il quale non può essere superiore al 10 per cento delle spese ammesse al contributo.

Al comma 2 del medesimo articolo si forniscono i criteri in base ai quali l'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo, criteri basati sul rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.

Nello specifico, si prevede che se tale rapporto percentuale è superiore al 100 per cento, il contributo sarà pari all'intero importo richiesto; se il rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100 per cento, il contributo sarà determinato applicando all'importo richiesto la suddetta percentuale; infine, se il rapporto percentuale è inferiore al 10 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale del 10 per cento.

In tale ultimo caso, tuttavia, al comma 3 è previsto, al fine di rispettare il limite complessivo di spesa erariale, che il contributo è erogato fino ad esaurimento delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.

Al comma 4, infine, si stabilisce che la percentuale in base alla quale è determinato l'ammontare del contributo è comunicata con un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3.

All'art. 6 del decreto si prevede la modalità di erogazione del contributo, stabilendo che quest'ultimo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, e intestato o cointestato al richiedente.

L'art. 7 stabilisce che l'Agenzia delle entrate recupera l'importo del contributo erogato qualora dal controllo esercitato emerge che detto contributo non spettava, in tutto o in parte, al contribuente che lo ha richiesto.

In tal caso, attraverso il richiamo delle disposizioni contenute nell'art. 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, l'Agenzia delle entrate, esercitando tutti gli adempimenti connessi alle procedure di controllo, recupera l'importo del contributo non spettante e irroga le sanzioni maggiorate degli interessi dovuti.

Infine, l'art. 8 prevede, al comma 1, che i fondi occorrenti per l'erogazione del contributo di cui al presente decreto, nel limite dello stanziamento di bilancio di 20 milioni di euro iscritto in apposito capitolo di **spesa** dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, sono accreditati alla contabilità speciale n. 1778 rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Inoltre, al comma 2 si dispone che alle attività da porre in essere per l'erogazione del contributo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.